

**Legge regionale 18 novembre 2005, n. 16 (BUR n. 109/2005)**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TERMINI  
PREVISTI DAI BANDI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI  
SVILUPPO RURALE 2000-2006 RELATIVI ALLA MISURA 1  
“INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE” E ALLA  
MISURA 2 “INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA”  
(<sup>1</sup>)**

**Articolo 1**

1 Ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 817/2004 del 29 aprile 2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), il termine per la osservanza dei requisiti di competenza professionale, redditività economica e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali di cui all'allegato 2 “Documento normativo di integrazione” del Piano di sviluppo rurale (PSR) della Regione del Veneto (2000 – 2006) previsto dai bandi (<sup>2</sup>) del Piano di sviluppo rurale, Misura 1 “Investimento nelle aziende agricole” e Misura 2 “Insedimento dei giovani in agricoltura” e dai bandi approvati nella fase di passaggio al PSR 2000-2006 anche se già intervenuto il provvedimento di revoca, è di cinque anni dalla data dell'insediamento dell'attività dei giovani agricoltori beneficiari.

1() Titolo modificato da comma 1 art. 47 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sopprimendo la parola “primi”, prima della parola bandi.

2() Articolo modificato da comma 2 art. 47 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 sostituendo le parole “dal primo bando e dal secondo bando” con le parole “dai bandi”.